

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2710

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAONARA, VALETTO BITELLI, SERVODIO, SCANTAMBURLO,  
ROMANO CARRATELLI, ROGNA**

Disciplina della subfornitura industriale

*Presentata il 15 novembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia manca una normativa specifica per la subfornitura industriale.

Tale situazione costituisce motivo di crescente inquietudine nelle categorie economiche, oggettivamente interessate da crescenti caratteristiche di flessibilità, specializzazione, internazionalizzazione, talora anche forzata e progressivamente penalizzante per le imprese con minori capacità operative e finanziarie.

La dottrina giuridica ci consente di affermare che il contratto di subfornitura è un contratto separato da quello originario, parallelo a quello principale e, non essendo specificamente previsto e disciplinato dalla legge, viene trattato alla stregua dei contratti atipici.

Questo quadro non può però far dimenticare che i rapporti di subfornitura sono, quasi sempre, relazioni negoziali fra grandi e piccole imprese e questo diverso

peso può determinare (e di fatto determina) abusi di posizione dominante.

È necessario, quindi, predisporre una adeguata disciplina normativa sul rapporto contrattuale di subfornitura, riconducendolo ad una configurazione giuridica autonoma alla stregua degli altri contratti tipici già disciplinati dal nostro codice civile (libro IV, titolo III, capo V).

A livello europeo è in stato di avanzamento un processo di formalizzazione teso ad un codice unico circa la subfornitura che raccoglie e rielabora materiali già presenti, ad esempio, nel quadro normativo francese e tedesco.

Inoltre, su un punto specifico ma rilevante, la Commissione europea è intervenuta con una raccomandazione (95/C 144/03) riguardante i termini di pagamento (trasparenza, informazione, formazione, attenuazione effetti fiscali nei ritardi di pagamento, risarcimento e procedure di ricorso).

Si annota, tra l'altro, che « Il problema dei termini di pagamento osservati nelle transazioni commerciali non è una novità per gli ambienti imprenditoriali. Tuttavia, l'attuale tendenza alla moltiplicazione e all'aggravarsi dei ritardi suscita serie preoccupazioni in numerosi Stati membri dell'Unione europea.

La seconda relazione dell'osservatorio europeo della piccola e media impresa conferma il degrado del sistema di pagamento, in vari Stati membri. I termini di pagamento, definiti come l'intervallo di tempo constatato tra la consegna di un bene o l'esecuzione di un servizio e il pagamento di tale prestazione, sono aumentati nel 1993 fino a sessantasei giorni di media per le imprese dell'Unione europea. Oltre un quarto delle imprese deve aspettare più di novanta giorni per essere pagato e l'8 per cento più di centoventi giorni.

Per ciò che riguarda gli Stati membri il termine medio più elevato si registra in Italia (novanta giorni), mentre in altri sei Stati membri la situazione è peggiorata, particolarmente in Germania (da trentaquattro a quarantatre giorni), in Belgio (da quarantacinque a cinquantasette giorni) e in Francia (da cinquantasette a settanta giorni).

L'allungarsi dei termini di pagamento si spiega non solo con una modifica dei « *termini contrattuali* » (termine entro cui il pagamento è dovuto in base al contratto), ma anche con l'aggravarsi dei « *ritardi di pagamento* » (superamento del termine legalmente applicabile).

Ed ancora che:

« Assicurare una trasparenza delle condizioni di pagamento nei documenti commerciali — che permetta ad ogni *partner* di sapere precisamente quando il pagamento è dovuto e quali sarebbero le conseguenze di un eventuale ritardo — contribuisce alla prevenzione dei ritardi di pagamento. Ciò è tanto più necessario nel contesto degli scambi transnazionali, ove esistono poche « prassi » alle quali far riferimento.

Pur essendo molto attaccate al mantenimento della libertà contrattuale in materia di fissazione dei termini di paga-

mento, molte organizzazioni consultate hanno sottolineato che questa libertà resta teorica in mancanza di meccanismi in grado di compensare lo squilibrio dei *partner*. Tali squilibri sussistono segnatamente nelle relazioni tra grandi e piccole imprese, tra committente e subappaltatori, tra poteri pubblici e imprese private.

Le consultazioni mettono in evidenza il fatto che gli ambienti imprenditoriali attribuiscono una grande importanza a che venga assicurato il rispetto dei contratti e stimano che il quadro giuridico esistente non sia sufficientemente dissuasivo per cattivi pagatori e che addirittura possa giovare finanziariamente a questi ultimi, nella maggior parte degli Stati membri ».

La presente proposta di legge, oltre ai termini di pagamento, si sofferma sulla definizione del contratto, della sua forma e contenuto, delle responsabilità del subfornitore e della eventuale nullità di clausole.

Ulteriori norme riguardano la proprietà in ordine ai progetti e specificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle prestazioni di servizi.

Di rilievo, infine, le modifiche proposte alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, circa l'abuso di dipendenza economica.

Segnalo, infine, che l'articolato presentato valorizza il cammino di riflessione, dibattito ed il confronto svoltisi alla X Commissione del Senato della Repubblica nel corso della XII legislatura e, ancora, in questa legislatura, nel corso del mese di ottobre, ad ulteriore sottolineatura che l'oggetto del provvedimento richiama questioni ed attese di rilevante urgenza.

In proposito, concludo con un cenno all'articolo 7, comma 2, che per la prima volta introduce una disciplina del marchio « Made in Italy », fissando una soglia dell'80 per cento della lavorazione perché un prodotto possa recare detto marchio. Mi sembra che le obiezioni tese ad avvalorare un'incompatibilità di questa disciplina con la normativa europea, ed in particolare con le disposizioni del Rego-

lamento 2913/92 concernenti l'origine non preferenziale delle merci, possano essere superate da alcune considerazioni:

*a)* non esistendo a livello europeo una espressa disciplina del « Made in... », non può configurarsi nemmeno una esplicita incompatibilità, ma tutt'al più una questione interpretativa;

*b)* all'uopo, va sottolineato che il Regolamento comunitario intende certamente tutelare la produzione europea rispetto a quella esterna, evitando discriminazioni intracomunitarie. La disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo 7 invece mira a contenere il fenomeno della produzione estera ed in particolare orientale spacciata come interna, e quindi senza dubbio non

può che favorire gli interessi dei produttori intracomunitari;

*c)* infine, mentre il Regolamento 2913/92, nello stabilire che i prodotti sono considerati originari del paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione significativa, fissa un criterio qualitativo, l'articolo 7, comma 2, con la soglia dell'80 per cento sancisce un criterio decisamente quantitativo, rispetto al quale non solo non appaiono evidenti contrasti o incompatibilità, ma è più facile evitare abusi connessi a complesse questioni interpretative del carattere significativo di una trasformazione. Per queste ragioni, ritengo che una disciplina del « Made in Italy » come delineata possa giovare ai nostri produttori senza incorrere in tendenziosi sospetti protezionistici.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Definizione).*

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire alla stessa prodotti o servizi, destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

## ART. 2.

*(Contratto di subfornitura: forma e contenuto).*

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Le registrazioni delle comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione od alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica, hanno valore di prova a tutti gli effetti. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1.

3. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o deter-

minabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

4. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore, o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

### ART. 3.

*(Termini di pagamento).*

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, comunque, non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione dell'esecuzione della prestazione, salvo che le parti abbiano adottato un contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura. Il contratto-tipo di cui al presente comma, oltre a tutti gli elementi di cui alla presente legge, deve contenere la previsione di apposite modalità per garantire o migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione e di integrazione produttiva.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione di mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno superiore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 15 per cento dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini.

4. In ogni caso la mancata corrispondenza del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi.

#### ART. 4.

##### *(Divieto di interposizione).*

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.

2. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni, sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

## ART. 5.

*(Responsabilità del subfornitore).*

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.

3. Eventuali contestazioni in merito alla esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto.

## ART. 6.

*(Nullità di clausole).*

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della subfornitura.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo di diritti di privativa industriale o intellettuale.

## ART. 7.

*(Proprietà del progetto).*

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui

comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

2. L'utilizzazione del marchio « *Made in Italy* » è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene per l'80 per cento in Italia.

#### ART. 8.

*(Prestazione di servizi).*

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte ».

2. Al quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: « al quarto comma dell'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « le prestazioni di servizi con contratti di subfornitura »;

3. Il quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso autostrada, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ed ai prestatori di

servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. La facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura ».

ART. 9.

*(Abuso di dipendenza economica).*

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *(Abuso di dipendenza economica).* — 1. È vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi un'impresa fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il committente, tenuto conto delle alternative disponibili per il fornitore nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni geografiche rilevanti, disponga nei confronti di quest'ultimo di una posizione dominante dal lato della domanda.

2. L'abuso consiste:

a) nella sistematica imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente

gravose, tali ad esempio da determinare a danno del fornitore gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

b) nell'applicazione di condizioni ingiustificatamente discriminatorie nell'ingiustificata interruzione delle relazioni commerciali in atto »;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: « centocinquanta unità » sono sostituite dalle seguenti: « centosessanta unità »;

c) all'articolo 11, comma 4, le parole: « cinquanta unità » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta unità »;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: « articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3 e 3-bis »;

e) all'articolo 14, comma 1, le parole: « articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3 e 3-bis »;

f) all'articolo 15, comma 1, le parole: « articoli 2 o 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 o 3-bis » e dopo le parole: « posizione dominante » sono inserite le seguenti: « o di dipendenza economica »;

g) all'articolo 15 comma 1, le parole: « dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante » sono sostituite dalle seguenti: « dell'intesa, dell'abuso di posizione dominante, dell'abuso di dipendenza economica ».

#### ART. 10.

*(Competenza dell'UPICA).*

1. L'Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato (UPICA) competente per territorio, con riferimento al domicilio del subfornitore, vigila sull'applicazione di quanto disposto dalla presente legge, collabora a stilare un rapporto semestrale sull'attuazione della legge stessa, ed emana ordinanze e ingiunzioni per le violazioni di quanto disposto dalla presente legge.

## ART. 11.

*(Arbitrato della camera di commercio).*

1. Salvo che una delle parti non vi deroghi con espressa clausola contrattuale, le controversie relative ai contratti di sub-fornitura di cui alla presente legge sono devolute alle camere arbitrali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano le funzioni di arbitrato secondo il proprio regolamento.

